



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Ufficio III – Stato giuridico
Ufficio IV – Stato giuridico

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 46905 del 08/10/15
110/04.08.02 Gestione fascicolo personale

Ai Sigg. Direttori Regionali ed Interregionale VV.F.
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali VV.F.
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Centrali
SEDE

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
Roma Capannelle

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I Gabinetto
SEDE

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di Diretta Collaborazione
SEDE

Ai Sigg. Dirigenti dell'Ufficio Centrale Ispettivo

per conoscenza:

All' Ufficio del Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

All. 1

OGGETTO: D.Lgs. n. 80/2015. Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).

Con la presente si comunica che con il D.Lgs. n. 80/2015, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 8 e 9 della legge n. 183/2014, pubblicato sulla G.U. 24/06/2015, n. 144, S.O. ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, sono state apportate una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Il decreto modifica incisivamente il congedo parentale ma **prevede che le novità normative riguardino esclusivamente il 2015**, infatti, l'art. 26, commi 2 e 3, stabilisce che le norme dello stesso decreto di cui agli artt. 2-3, 5, 7-10 e 13-16 e 24, si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e, con limitazione alle sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno, mentre l'eventuale estensione agli anni successivi rimane subordinata alla introduzione di norme che forniscano adeguate coperture finanziarie.

Fra le misure di maggior impatto vi sono quelle inerenti alla estensione dei diritti genitoriali nella fruizione dei congedi parentali in virtù delle quali i genitori potranno usufruire del congedo dal lavoro fino al raggiungimento dell'età di 12 anni del bambino (precedentemente il limite era di 8 anni).

Nello specifico, si rappresenta che l'art. 7, comma 1, *lettera a)* del citato decreto legislativo ha modificato l'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 prevedendo che: *“Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo (omissis)”*.

Inoltre, la *lettera c)* sempre del medesimo art. 7, comma 1, riduce a 5 giorni il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale.

La modifica normativa ha altresì riguardato l'art. 33 del citato D.Lgs. n. 151/2001 in materia di prolungamento del congedo parentale. La norma infatti è stata modificata nei termini che seguono: *“ Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore (omissis)”*.

Infine, in base a quanto disposto dall'art. 9 (modificando l'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001) è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione; tra i 6 e gli 8 anni si valutano i requisiti di reddito per il trattamento economico; oltre gli 8 anni non si ha diritto ad alcun indennizzo.

Considerate l'ampiezza e la portata delle disposizioni in oggetto, si segnala la circolare I.N.P.S., che ad ogni buon fine si allega in copia, nella quale sono state fornite istruzioni dettagliate in merito a congedo parentale, elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo, a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni (**circ. n. 139 del 17/07/2015**).

La Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali è pregata di predisporre le misure necessarie **ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto, esclusivamente per l'anno in corso, al programma SIPEC.**

Si fa riserva di fornire eventuali, ulteriori aggiornamenti circa l'eventuale estensione della cennata normativa per gli anni successivi.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Mugno)



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Posizione Assicurativa

Roma, 17/07/2015

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 139

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni.**

SOMMARIO: *Premessa*
1. Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti possono fruire dell'eventuale periodo di congedo parentale ancora spettante fino al compimento dei 12 anni di età del figlio oppure fino a 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. La novità riguarda periodi fruiti entro il 2015.

2. I periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. La novità riguarda i periodi fruiti entro il 2015.

3. La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento; nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l'allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell'art.35 del D.lgs.151/2001.

4. Le domande all'INPS, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, sono presentate on line, fatto salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data dell'aggiornamento della procedura di presentazione delle domande.

PREMESSA

Con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, il Governo è stato delegato, tra l'altro, ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 1, commi 8 e 9 della citata legge).

Nell'ambito della delega, il legislatore ha altresì indicato i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della stessa e, tra questi, ha previsto una maggiore flessibilità dei congedi obbligatori e parentali e la necessità di garantire alle lavoratrici madri parasubordinate una tutela economica per la maternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega, il Governo ha previsto una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). La riforma interessa in particolare alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U.). Alcune di queste disposizioni non comportano novità sostanziali rispetto al diritto vigente in quanto si limitano a recepire precedenti pronunce di legittimità costituzionale (artt. 24 e 31 del T.U.).

L'art. 26 del decreto in esame prevede che le nuove riforme si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015. Quindi, tenuto conto che il citato decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n.144, supplemento ordinario n 34), le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruiti dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici previsti dalle riforme in questione potrà avvenire previa adozione di appositi decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Sono invece stabilmente recepite le modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 31 del citato T.U.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti.

Con successive circolari si forniranno le istruzioni operative per l'attuazione delle altre modifiche normative sopra citate.

Per completezza si segnala che il decreto legislativo in questione, interviene anche in ordine

alla modalità oraria di fruizione del congedo parentale (art. 7, lettera b del decreto n. 80 del 2015 che aggiunge il comma 1-ter all'art. 32 del T.U.). Su tale riforma verrà emanata apposita circolare.

1. Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale

L'art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che *"per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo"*.

La novella in esame lascia invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).

In attuazione del nuovo art. 32 T.U., dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.

La novella trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l'anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36 del T.U. maternità/paternità novellato).

Esempio: domanda presentata il 15 dicembre 2015, per la fruizione di congedo parentale dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016:

Caso 1 - il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 - il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile interamente (su tale domanda infatti è influente l'estensione del limite fino a 12 anni)

Caso 2 - il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni - il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (la riforma infatti trova applicazione, al momento, per i periodi di congedo fruiti entro il 31 dicembre 2015)

2. Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo

L'art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che *"Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non più fino al 3° anno di vita del bambino), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi..."*

La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

Quanto sopra si applica anche ai casi di adozione o affidamento; in particolare, il novellato comma 3 dell'art. 36 del T.U., prevede il diritto all'indennità per congedo parentale, a prescindere dalle condizioni di reddito, per i periodi fruiti entro i 6 anni (e non più i 3 anni) dall'ingresso in famiglia del minore.

Si rammenta che le nuove disposizioni trovano applicazione limitatamente ai periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

Si riepilogano di seguito, alla luce della riforma in esame, le fattispecie in presenza delle quali il congedo parentale:

- è indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
- è indennizzato subordinatamente alle condizioni di reddito del genitore richiedente;
- non è indennizzato.

2.1 Periodi di congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di reddito

Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all'indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva l'indennizzo del 30% per un periodo complessivo di sei mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato - l'attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.

Esempio 1: genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale residuino ancora periodi di congedo parentale. Questi periodi residui, se fruiti tra il 25 giugno ed il 31 dicembre 2015, danno diritto all'indennità al 30% purché i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori non superino i 6 mesi. Se la fruizione dei periodi supera i 6 mesi complessivi tra i genitori, il congedo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito.

2.2 Periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l'anno 2015 ad euro 6.531,07 (valore provvisorio - vedi circolare n. 78 del 16 aprile 2015).

Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato - l'attuale disciplina ha lasciato inalterato il limite degli 8 anni.

Esempio 1: il genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale l'altro genitore ha già fruito di 6 mesi di congedo parentale, può fruire dei periodi ulteriori che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi).

Esempio 2: il genitore di un figlio che ha 7 anni, per il quale residuano complessivi 9 mesi di congedo parentale, può fruire di tali periodi che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi superiori a 6 anni di vita del bambino).

2.3 Periodi di congedo parentale non indennizzabili

I periodi di congedo parentale fruiti nell'arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

Rispetto alla disciplina previgente - che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile fruire del congedo parentale - l'attuale disciplina estende l'arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni.

Esempio: genitore "solo" di un figlio che ha già 11 anni di vita, per il quale residuino ancora 10 mesi di congedo parentale. Il congedo è fruibile fino ai 12 anni di vita ma non è indennizzabile.

3. Contribuzione figurativa dei periodi di congedo parentale fruiti in corso di rapporto di lavoro. Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale caduti fuori dal rapporto di lavoro.

In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgs.151/2001, e dei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma di cui alla presente circolare (vedasi quanto detto in premessa e al punto 1) la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell'art.35 del d.lgs.151/2001 (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari).

Nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l'allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell'art.35 del d.lgs.151/2001 (riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro).

4. Presentazione della domanda e periodo transitorio

Le domande di congedo parentale, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, vanno presentate in modalità telematica. Le relative applicazioni informatiche sono state aggiornate per consentire l'acquisizione di tali periodi.

Le modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio, necessario per l'adeguamento della procedura di domanda telematica, sono state esplicitate con messaggio n.4576 del 6 luglio 2015.

Il Direttore Generale
Cioffi